

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

piazza Municipio, n. 1 – 80018

tel. 081/5710111 – fax 081/5712262 – Pec: ufficiourbanisticamugnano@pec.it

Ufficio Tecnico - 4° Settore - Area Urbanistica - Ambiente.

Prot. n. 23778 del 14/06/2022

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE N. 16/2022

OGGETTO: Ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso, irrogazione sanzione (ai sensi art. 31 – D.P.R. 380/2001)

IL RESPONSABILE

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 41/2014, prot.n.20506 del 19/12/2014, notificata in data 07/01/2015 ai coniugi Chiummo Maria, nata a Napoli il 08/10/1946 e Bianco Salvatore, nato a Napoli il 08/04/1947, entrambi residenti in Mugnano di Napoli alla via L. R. Sansone n. 30, quali proprietari dell'immobile sito in questo Comune alla via L. R. Sansone n.30, da cui si rileva quanto segue:

“ premesso che: trattasi di un fabbricato realizzato abusivamente, costruito da un piano seminterrato e da tre piani fuori terra, ciascun piano presentava due abitazioni per un totale di sei civili abitazioni. L'immobile risulta oggetto di richiesta di Condono Edilizio prot.n.14902 del 30/09/1986 ai sensi della legge 47/85 che allo stato attuale risulta in corso di istruttoria e pertanto non ancora rilasciato; che in data 30/07/2012 con atto del notaio dott. Ugo Tafuri raccolta n. 2228 e rep.n.3193, i summenzionati coniugi donavano gli appartamenti (n.4) siti ai piani primo e secondo, ai figli Giuseppe, Paolo, Filomena e Luca, conservando la proprietà di un appartamento sito al piano rialzato; in data odierna si è constatato che in assenza di titoli autorizzativi, tale appartamento era stato frazionato in n.2 appartamenti. Negli appartamenti erano in corso lavori di ristrutturazione (adeguamento degli impianti, intonaco alla parete che ha portato al frazionamento, rifacimento dei servizi igienici nel WC, etc.). Inoltre nell'area antistante detti appartamenti ed a confine con la strada (via L.R.Sansone), era stato realizzato un manufatto ampio circa mq. 26 ed alto circa m.1,80. Lo stesso è privo di ogni tipo di finimento ed il lastrico solare, posto in aderenza agli appartamenti in questione, doveva costituire il balcone di questi ultimi. Allo stato su di esso prospettano vani finestre che non sono ancora state trasformate in vani balconi ”

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 8/2016, prot.n.2179 del 10/02/2016, notificata in data 16/02/2016 ai coniugi Chiummo Maria, nata a Napoli il 08/10/1946 e Bianco Salvatore, nato a Napoli il 08/04/1947, entrambi residenti in Mugnano di Napoli alla via L. R. Sansone n. 30, quali proprietari dell'immobile sito in questo Comune alla via L. R. Sansone n.30, da cui si rileva quanto segue:

“... i lavori di ristrutturazione dell'appartamento a dx delle scale a piano terra erano continuati, portando alla completa pavimentazione delle stanze, alla parziale tinteggiatura di alcune stanze ad esclusione del bagno che si presentava soltanto intonacato e con la posa in opera del piatto doccia. L'impianto elettrico risultava ancora incompleto.... ”

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 10/2016, prot.n.2753 del 18/02/2016, notificata in data 20/02/2016 ai coniugi Chiummo Maria, nata a Napoli il 08/10/1946 e Bianco Salvatore, nato

a Napoli il 08/04/1947, entrambi residenti in Mugnano di Napoli alla via L. R. Sansone n. 30, quali proprietari dell'immobile sito in questo Comune alla via L. R. Sansone n.30, da cui si rileva quanto segue:

"... violando per la seconda volta i sigilli. L'appartamento presentava (sulle pareti del bagno e della cucina) rivestimenti (piastrelle), ulteriori pitturazioni su alcune pareti, servizio igienico (WC) nel bagno e parziale arredamento nelle due camere da letto (armadi). L'altro appartamento (risultante dal frazionamento summenzionato) era arredato e tenuto in uso."

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 23/2016, prot.n. 9755 del 07/06/2016, notificata in data 09/06/2016 ai coniugi Chiummo Maria, nata a Napoli il 08/10/1946 e Bianco Salvatore, nato a Napoli il 08/04/1947, entrambi residenti in Mugnano di Napoli alla via L. R. Sansone n. 30, quali proprietari dell'immobile sito in questo Comune alla via L. R. Sansone n.30, da cui si rileva quanto segue:

"... violando i sigilli precedentemente apposti, i lavori sono continuati. Questi hanno portato al completamento dell'opera (appartamento) in ogni sua parte. Tale unità immobiliare è anche arredata ed abitata dal nucleo familiare dei denunciati. Inoltre sul lastrico solare del manufatto abusivo precedentemente denunciato era stata messa in opera una barriera di ferro ancorata a pilastri in muratura ed uno dei vani finestra era stato trasformato in vano balcone per consentire l'accesso su tale lastrico divenuto pertanto balcone/terrazzo. Quest'ultimo era privo di pavimentazione..."

VISTO il verbale di inottemperanza del 08/02/2021 del Comando di P.M. di questo Comune, prot. n. 4819 del 10/02/2021 da cui si evince che il sig. Bianco Salvatore è deceduto in data 31/12/2018.

VISTA la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1080/2018 emessa il 16/05/2018 definitiva il 02/07/2018, acquisita al protocollo di questo Comune con n. 17468 del 03/05/2022, per cui ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001 si ordina la demolizione delle opere abusivamente eseguite a cura e spese degli imputati.

VISTA la Procedura di esecuzione penale n. 7/2019 R.E.S.A. (+9/2019 RESA) della Procura della Repubblica – Tribunale di Napoli Nord, acquisita al protocollo di questo Comune con n. 17468 del 03/05/2022, a carico di Chiummo Maria, nata a Napoli il 08/10/1946 e Bianco Salvatore, nato a Napoli il 08/04/1947 condannati con sentenza penale di cui sopra.

VISTA la nota del Comando di P.M. di questo Comune prot. n. 19104 del 23/05/2022 acquisita al protocollo di questo Comune con n. 20709 del 24/05/2022, avente ad oggetto: Procedura esecuzione penale n. 7/2019 (+9/2019). Accertamenti anagrafici e di fatto relativi agli occupanti gli alloggi del fabbricato sito in Mugnano di Napoli alla via Sansone n° 30, da cui si evince quanto segue:

" il fabbricato sito in questo Comune alla via Sansone n° 30 è costituito da tre piani (rialzato, primo e secondo piano) ed ogni piano consta di n. 3 appartamenti per un totale di 9. A seguito degli accertamenti anagrafici effettuati e di vari sopralluoghi ed informazioni assunte sul posto in data 12, 20 e 21 maggio 2022, in vari orari del giorno, le scriventi hanno constatato che gli appartamenti sono occupati dalle seguenti persone alcune residenti, altre solo domiciliate di fatto. In particolare,

Piano Rialzato:

- **Int. 1 BIANCO MARCO**, nato a Napoli il 12.01.1975 cgt. con **Trematerra Margherita**, nata a Napoli il 19.04.1977, **entrambi residenti e domiciliati di fatto con i figli minori Bianco Gaetano e Bianco Salvatore;**
- **Int. 2 CHIUMMO MARIA**, nata a Napoli il 08.10.1946 e **CANGIANO MARIA**, nata a Napoli il 10.03.1998 (nipote), **entrambe residenti e domiciliate di fatto;**
- **Int. 3 ARINO ROSARIA**, nata a Napoli il 09.03.1964 e residente in Giugliano in Campania (NA) al vico Simeone n° 13, identificata con C. I. n. AX9190269 rilasciata dal comune di Giugliano in Campania il 27.06.2016, **unitamente ai figli maggiorenni Esposito Carmine ed Esposito Vittorio, alla nuora Petite Lucia ed al nipote minore Esposito Francesco (non residenti ma domiciliati di fatto);**

Piano 1:

- **Int. 4 AMENDOLA VALENTINA**, nata a Napoli il 26.05.1989, (cgt. con **Bianco Luca**, nato a Napoli il 22.09.1983 e residente a Prato in via Natisono n. 10), **unitamente ai figli minori Bianco Salvatore e Bianco Fatima, residenti ma non domiciliati di fatto perché l'appartamento è vuoto;**
- **Int. 5 BIANCO PAOLO**, nato a Napoli il 28.09.1972, cgt. con **VELKOVA DANIELA CVETANOVA**, nata a Kozloduy (Bulgaria) il 28.09.1970, **entrambi residenti e domiciliati di fatto unitamente al figlio minore Bianco Samuel;**

- **Int. 6 MIELE GIOVANNI**, nato a Napoli il 12.06.1997 ed ivi residente alla via Copernico n. 22, identificato con C. I. n. CA90017AG rilasciata dal comune di Napoli il 19.06.2017, cgt. con **QUERCIA ENERI**, nata a Napoli il 16.09.1998 ed ivi residente alla via Del Salvatore n. 42, identificata con C. I. n. CA75509AD rilasciata dal comune di Napoli il 16.06.2017, **entrambi non residenti ma domiciliati di fatto insieme ai figli minori Miele Irene e Miele Lucio;**

Piano 2:

- **Int. 7 BIANCO GIUSEPPE**, nato a Napoli il 17.11.1970, cgt. con **PIEZZO ANNA**, nata a Napoli il 20.09.1974, **entrambi residenti e domiciliati di fatto insieme ai figli maggiorenni Bianco Salvatore e Bianco Filomena;**
- **Int. 8 BIANCO FILOMENA**, nata a Napoli il 22.08.1977, convivente con **BORRELLI GIOVANNI**, nato a Napoli il 25.11.1971, **entrambi residenti e domiciliati di fatto;**
- **Int. 9 DE GREGORIO GRAZIA**, nata a Napoli il 30.10.1972 ed ivi residente alla via Cartesio n. 5, identificata con C. I. n. AX6181153 rilasciata dal comune di Napoli il 08.03.2016, **non residente ma domiciliata di fatto unitamente alla figlia minore Facciuti Laura."**

VISTO l'art. 31, comma 1 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che:

- ai sensi del comma 3 del richiamato art. 31 del D.P.R. 380/01: "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune."
- ai sensi del comma 4 del richiamato art. 31 del D.P.R. 380/01: "L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente."
- ai sensi del comma 4bis del richiamato art. 31 del D.P.R. 380/01: "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti."

CONSIDERATO che l'opera abusiva oggetto del presente atto consiste nell'intero fabbricato catastalmente identificato al foglio 4 particella 613.

DATO ATTO che nel vigente strumento urbanistico l'area interessata risulta essere classificata come zona E2 (Parco Agricolo).

VISTA ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

ORDINA

- Alla sig.ra **Trematerra Margherita** (occupante proprietaria) nata e domiciliata come in premessa unitamente al proprio nucleo familiare;
- Alla sig.ra **Chiummo Maria** (occupante usufruttuaria) e alla sig.ra **Cangiano Maria** (occupante nuda proprietaria), nate e domiciliata come in premessa;
- Alla sig.ra **Arino Rosaria** (occupante) nata e domiciliata come in premessa unitamente al suo nucleo familiare;
- Al sig. **Bianco Luca** (occupante proprietario) nato e domiciliato come in premessa unitamente al proprio nucleo familiare;
- Al sig. **Bianco Paolo** (occupante proprietario) nato e domiciliato come in premessa unitamente al proprio nucleo familiare;
- Al sig. **Miele Giovanni** (occupante) nato e domiciliato come in premessa unitamente al proprio nucleo familiare;
- Al sig. **Bianco Giuseppe** (occupante proprietario) nato e domiciliato come in premessa unitamente al proprio nucleo familiare;
- Alla sig.ra **Bianco Filomena** (occupante proprietaria) nata e domiciliata come in premessa unitamente al proprio nucleo familiare;
- Alla sig.ra **De Gregorio Grazia** (occupante), nata e domiciliata come in premessa unitamente al suo nucleo familiare;

di procedere allo sgombero, da persone e cose, degli immobili abusivamente realizzati siti in Mugnano di Napoli alla via Sansone n. 30, catastalmente identificati al foglio 4 particella 613.

DICHIARA

L'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001.

IRROGA

Alla sig.ra **Chiummo Maria**, nata a Napoli il 08.10.1946 e residente in Mugnano di Napoli alla via Sansone n. 30, ai sensi dell'art. 31 comma 4bis la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro.


Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a 4.000 euro entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza.

DISPONE

- la trascrizione del presente provvedimento nei Pubblici Registri come previsto dal soprarichiamato art. 31;
- l'immissione in possesso degli immobili oggetto della demolizione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- che il presente provvedimento:
 - 1) venga notificato ad ogni effetto di legge ai soggetti interessati;
 - 2) venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune;
 - 3) venga inviato in copia alla Procura della Repubblica di Aversa, presso il Tribunale di Napoli Nord – sez. Urbanistica, al sig. Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Agenzia delle Entrate di Napoli, al Comando Stazione Carabinieri di Mugnano di Napoli, alla Prefettura di Napoli e al Comando di P.M. di questo Comune per la sua esecuzione.

Contro la presente Ordinanza, ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli oppure, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Mugnano di Napoli il 14/06/2022



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Arch. Gerardo Mantova

Comune DI MUGNANO DI NAPOLI

Comune DI MUGNANO DI NAPOLI